

MARIO AMELOTTI (GENOVA)

## RISPOSTA A KAJA HARTER-UIBOPUU

La relazione della Harter-Uibopuu merita vivo apprezzamento per la disamina attenta e minuziosa dell'iscrizione di Sparta e delle altre iscrizioni richiamate e in generale per l'interesse rivolto al materiale testuale non proveniente da Atene. Entro questi limiti essa fornisce validi argomenti per la ricerca di basi comuni ai diritti greci. E' necessario comunque – se lo propone la stessa relatrice – tornare anche e soprattutto al materiale ateniese per un giudizio sulla giurisdizione in Acaia al tempo del principato. Un giudizio sui rapporti non tanto col diritto romano – la relatrice esclude, e a ragione, una diretta influenza di principii romani presi a modello per ritoccare istituti locali – quanto con la politica romana, cioè della potenza dominante.

Questa politica si fonda sull'adesione dei notabili locali, come ha ben dimostrato per l'Egitto il Modrzejewski. Ciò può spiegare il fenomeno del ricorso agli exmagistrati per costituire collegi giudicanti. Nessuna imitazione del senato romano, ma uno stringere le fila da parte dei notabili, che numericamente in minoranza si scambiano le cariche. Non si può certamente parlare di democrazia nel senso nostro, ma di oligarchia di un ristretto ceto sociale.

La dominazione di Roma porta all'immobilismo nell'attività legislativa. Le città non decidono più sovranamente delle loro costituzioni e non fanno più leggi. Magari sono gli imperatori (in particolare Adriano) che risuscitano antiche leggi (quella, ad esempio, sugli *astynomoi* di Pergamo) o ne creano di nuove, assumendo il compito della *nomothesia*: così Adriano dà ad Atene una nuova legge sul commercio dell'olio. Lo stesso Adriano, nell'*oratio de Italicensibus*, si meraviglia che città chiedano di diventare colonie, rinunciando ai loro ordinamenti, perché le colonie possono solo servirsi del diritto romano. Richieste che hanno però motivi concreti (rifondazione della città con privilegi imperiali), ma esprimono al contempo un atteggiamento, che riconosce la sovranità di Roma e la assume a modello. Di questo atteggiamento dà testimonianza, per l'età degli Antonini, Elio Aristide nel suo Elogio di Roma.

Quanto alla giurisdizione è inevitabile la contrapposizione tra giustizia locale e intervento del governatore o addirittura dell'imperatore, specie attraverso l'appello. Assistiamo a comportamenti diversi: di governatori e imperatori che tendono a lasciare alle città il compito di sbrigare le loro controversie e di altri governatori o imperatori che tendono a richiamarle al proprio giudizio. Possono essere anche le parti a preferire la giustizia di Roma a quella dei notabili locali, con l'appello

all'autorità romana o la richiesta di un rescritto imperiale. Dipende anche dal genere delle controversie, perché la remissione alle città è più probabile per le questioni di minor rilievo, specie di carattere amministrativo oppure attinenti, come nell'iscrizione di Sparta, a feste e agoni.

Si viene lentamente ad oscurare quella visione ideale dell'impero come federazione di *civitates* e *poleis* che è stata accennata dal Luzzatto per raffigurare la situazione, di una parte almeno dell'impero, per un paio di secoli tra la fine della repubblica e il principato. L'autonomia di *civitates* e *poleis*, su cui il Luzzatto insiste, si va perdendo di fronte ad un controllo imperiale sempre più rigoroso, non tanto politico – Roma non ha sotto questo profilo molto da temere, anche se ci sono città ribelli e rissose, come Gerusalemme od Alessandria – quanto economico, per l'esaurimento delle risorse locali, dissestate anche dagli eccessivi campanilismi in edifici e giuochi. Le città si trasformano progressivamente in centri di amministrazione, nel quadro di un ordinamento che tende all'uniformità sotto la potestà di Roma. Tutto ciò prelude all'azione dei Severi: municipalizzazione generalizzata anche là dove, come in Egitto, i municipi non erano conosciuti, e *constitutio Antoniniana* che livella anche gli abitanti, più sudditi che cittadini dell'impero.

Della nuova realtà, quale si presenta nella seconda metà del III secolo, dà questa volta testimonianza Menandro di Laodicea. Per svolgere l'elogio di una città è sterile far appello alla sua costituzione e alle sue leggi. Resta solo il richiamo ai costumi, agli *ethê*. Ma qui non voglio entrare nella questione se si tratti di usanze formalmente illecite, tutt'al più tollerate, nell'unitario ordinamento romano, o di consuetudini locali che invece sussistono come fonti sussidiarie di diritto.

Per concludere, la relazione della Harter-Uibopuu è un importante contributo allo studio della sopravvivenza, sempre più tenue fino a scomparire, degli ordinamenti cittadini greci sotto la dominazione romana: uno studio in gran parte ancora da fare.